Firmato digitalmente da
giuseppe aiello
CN = aiello giuseppe
C = IT

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

[illegible] n. 586 del 13 maggio 2019, il TAR Sicilia – Palermo (Sez. I) ha autorizzato la [illegible] per pubblici proclami, sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del ricorso R.G. 725/2019.

**AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, R.G. n. 725/2019.

**RICORRENTE:**

- il **Sig. Gentile Mario** nato a Nicosia, il 15/09/1968 ed ivi residente in via Marcello Capra n 39, nella Sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della ditta DI PIU SRL, con sede legale in Nicosia, Via Giacomo Matteotti n. 58 (C.F. GNTMRA68P15F892K & Partita Iva 01148860867), rappresentato e difeso dall'**Avv. Giuseppe Aiello** del foro di Enna (C.F. LLA GPP 86P17 C342A), elettivamente domiciliato in Barrafranca, via Montenero n. 112, presso lo studio di quest'ultimo;

**AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:**

1) l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

2) l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

**SOGGETTI CONTROINTERESSATI:**

Tutti i soggetti, inseriti nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione "linea d'azione 3.1.1_02a", cui è assegnato un ordine di prenotazione successivo a quello della ricorrente (153), vale a dire coloro che risultano collocati con ordine di prenotazione a partire dal 153. Tali soggetti sono dettagliatamente indicati nell'apposito elenco pubblicato unitamente al presente avviso e che dello stesso deve ritenersi parte integrante.

**SUNTO DEL RICORSO**

Con il ricorso introduttivo, proposto innanzi al TAR Sicilia, Palermo (R.G. n. 725/2019 – Sez. I), il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa autorizzazione ex art. 41, comma 4 c.p.a ed art. 52 comma 2 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami e previa concessione di idonea misura cautelare, i seguenti provvedimenti:

1. del ddg 1402/8s del 13 settembre 2018 e dell'allegato elenco **(all. 1)**, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui **A)** sono state ritenute ammissibili a finanziamento le imprese che hanno conseguito il punteggio di valutazione di almeno 60 punti complessivi, ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti sui criteri di selezione e criteri di premialità e **B)** è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla "linea d'azione 3.1.1_02a" a fino al numero progressivo 180, *"nella parte in cui il progetto di parte ricorrente non è stato ammesso al finanziamento per il mancato raggiungimento del **punteggio minimo** [1] previsto dall'avviso pubblico";*
2. del verbale di riesame della commissione di valutazione prot. n. 50215 del 13/9/2018 **(all. 2),** comunicato a mezzo pec del 13/9/2018, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha confermato il punteggio di 45 attribuito in sede di primo esame riportato nella scheda di valutazione, pure in queste sede impugnata, omettendo di considerare la richiesta motivata di riesame **(all. 3)** della valutazione del progetto articolata riguardo ai criteri di selezione di cui ai nn. 1, 2 e 3 del prf. 4.6 dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello *"sulla linea d'azione 3.1.1_02a del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione";*
3. del D.D.G. 1212/82 del 3/8/2018 con relativo allegato **(all. 4)** (non comunicato) e delle richiamate note protocolli n. 38441 del 12/07/2018, n. 39063 del 13/07/2018, n. 39617 del 17/07/2018, n. 41441 del 26/07/2018 e n.42959 del 01/08/2018, con le cui ultime la Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali relativi alla valutazione degli interventi esaminati, con l'attribuzione dei relativi punteggi, fino al numero 180 progressivo di elenco, nella parte in cui sono stati attribuiti al progetto di parte ricorrente **punti ZERO** per i **criteri di selezione 1 e 3** e **punti 10 (giudizio di valutazione sufficiente)** per il **criterio di selezione 2**, con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dall'Avviso Pubblico ai fini dell'ammissione al contributo;
4. di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione *"alla linea d'azione 3.1.1_02a del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a*

[1] L'Avviso Pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello "sulla linea d'azione 3.1.1_02a" del 21/6/2017 prevede al prf 4.6. (criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi), punto 2, *"almeno 60 punti totali ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i "Criteri di selezione" e i "Criteri di premialità", dei quali almeno 50 punti, attribuito nell'ambito dei "Criteri di selezione".*

*sportello in esenzione"*, a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta di parte ricorrente per mancato raggiungimento per punteggio minimo previsto al prf 4.6..

Avverso tali atti sono state formulate le seguenti censure:

**I**

**CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MANCATA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO PER I CRITERI DI SELEZIONE 1 E 3 RISPETTO ALLA ASSEGNAZIONE DEI PUNTI PREMIALI DI CUI AI CRITERI 2 E 4 - ILLEGITTIMITÀ ED INGIUSTIZIA DELLA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO DALL'AVVISO PUBBLICO.**

Con il presente motivo è stata censurata la decisione della Commissione di non attribuire alcun punto al progetto di parte ricorrente per il **criterio di selezione 1** ***[Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta, coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento)]*** e per **il criterio di selezione 3** ***(Effetto atteso sulla competitività dell'impresa)***.

Riguardo al primo criterio, le censure sono state mosse in quanto il progetto di parte ricorrente conteneva una descrizione, seppur sommaria, della natura e della tipologia dell'intervento, oltre che gli effetti attesi medio -tempore, come tale suscettibile di essere valutato positivamente.

Di contro, la Commissione ha respinto la richiesta di riesame articolata in parte de qua rilevando *"l'assenza di analisi completa e sufficiente"*.

Tuttavia, il progetto di parte ricorrente doveva essere ritenuto meritevole di attribuzione di punteggio non inferiore a 15 in quanto era presente una analisi di tipo sommaria, che spiegava, in modo sufficiente, le ragioni per le quali esso era da ritenere attendibile e congruo, oltre che coerente con le condizioni economiche, produttive e di mercato del bacino di utenza e, dunque, soddisfaceva ogni singolo profilo del criterio di selezione 1 richiesto nell'Avviso Pubblico, in conformità al criterio esplicato nella circolare n. 6/2017 **(cfr. sub. all. 16),** che prevedeva l'assegnazione di punti 15 per *"**analisi di tipo sommario che contengano**, comunque, un esame attendibile delle potenzialità del mercato di riferimento, **anche se non supportate da metodologie scientifiche**".*

Sotto altro profilo, con il ricorso è stata censurata la contraddittorietà della valutazione della Amministrazione in quanto il progetto era stato ritenuto meritevole di attribuzione di punti 4 per il criterio premiale 2 ***"sviluppo di modelli di business inclusivi"*** e punti 6 per il criterio premiale 4 ***"Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente nonché agli ambiti dell'eco-innovazione e all'economia".***

Di conseguenza, la scelta della Amministrazione di attribuire punti premiali al progetto di parte ricorrente non pare logica, né ragionevole, in assenza di una prognosi positiva per qualità dei criteri di selezione 1 e 3, violando ciò i principi generali di valutazione fissati con la delibera di giunta n. 266 del 27/7/2016, sotto il profilo del c.d. "impatto del progetto".

In sintesi, l'attribuzione di punti premiali non può giustificarsi in assenza di una valutazione positiva dei criteri di selezione 1 e 3 che, di fatti, implicano un sufficiente standard qualitativo del progetto, da cui non poteva trascendersi.

E di fatti la qualità del progetto di parte ricorrente doveva cogliersi a ragione dell'adozione di un modello di sviluppo inclusivo orientato verso i principi della innovazione sociale e della qualità della vita e mediante la implementazione nel sito web di una sezione dedicata all'orientamento delle persone sorde tramite il linguaggio LIS e di una sezione dedicata alle persone non vedenti con la descrizione del prodotto mediante audio.

Anche l'omessa assegnazione di punti per il criterio di selezione 3 ***(Effetto atteso sulla competitività dell'impresa)*** si palesa ingiustificata in quanto l'avviso pubblico non richiedeva al soggetto proponente di illustrare gli effetti attesi sulla competitività della impresa attraverso ***"specifiche analisi economiche finanziarie"***, secondo la motivazione sostenuta dalla Commissione di valutazione.

Di fatti, la previsione nel sito web di una sezione dedicata ai soggetti non vedenti ed ai soggetti sordi conduceva alla realizzazione concreta di uno dei diversi effetti attesi perseguiti da parte ricorrente e, tra i tanti, quello di contribuire a rendere migliore la qualità della vita di questa categoria di soggetti, entrando in altri mercati, conseguendo, altresì, un aumento di ricavi.

**II**

**ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE RISPETTO AL CRITERIO DI SELEZIONE 2 RELATIVO ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA FINANZIARIA DELLA INIZIATIVA - VIOLAZIONE DEI CANONI EX ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Con questo motivo, parte ricorrente ha censurato l'omessa attribuzione del massimo punteggio per il criterio di selezione 2 relativo alla sostenibilità economica finanziaria della iniziativa.

Il motivo di ricorso censura la omessa considerazione delle risorse finanziare documentate da parte ricorrente nonché la disparità di trattamento subita rispetto ai soggetti partecipanti alla misura 3.5.1.1. per la quale la **stessa Amministrazione** ha determinato di

riconoscere il punteggio massimo alle imprese che documentassero **soltanto con la attestazione di capacità finanziaria** di essere in grado di sostenere 1) le spese di investimento, limitatamente alla quota parte posta a loro carico; 2) l'Iva; 3) le eventuali spese non ammissibili, diramando la faq del 15/9/2017 **(sub. all. 18),** integrativa della circolare esplicativa n. 5 del 11/8/2017 **(sub. all. 19).**

Nel caso di specie, è evidente come la Amministrazione abbia attribuito il punteggio 10 - corrispondente al livello di valutazione sufficiente - limitandosi ad esaminare la attestazione di capacità finanziaria, senza contare tutta la documentazione prodotta in fase di istruttoria e, in particolare, i bilanci, il piano di copertura di investimento ed il conto economico - attuale e post - dell'investimento.

Nondimeno, la Amministrazione non ha giustificato le ragioni per cui, rispetto ad avvisi pubblici valenti sullo stesso Asse, abbia determinato di attribuire soltanto ai soggetti partecipanti all'azione 3.5.1.1 il massimo del punteggio sol mediante la produzione della attestazione bancaria.

**STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO**

Il predetto ricorso (R.g. n. 725/2019), ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale del 10 maggio 2019, all'esito della quale, con ordinanza n. 586 del 13/1/2019, il TAR ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente:

a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso;

b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile non utile;

c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile.

Inoltre, con la medesima ordinanza, il TAR ha rigettato la istanza cautelare RITENENDO *"che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che lo stesso censura gli apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione oltre la soglia del sindacato giurisdizionale ammesso per tali valutazioni, e comunque con questioni insuscettibili di favorevole delibazione in sede cautelare".*

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 725/19) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito internet dell'Assessorato vengono pubblicate unitamente, al presente avviso anche l'ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, n. 586 del 13/5/2019, copia integrale del ricorso, l'elenco con

indicazione nominativa dei soggetti controinteressati che, nella graduatoria delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, risultano collocati con ordine di prenotazione a partire dal 153, nei cui confronti viene integrato il contraddittorio.

Barrafranca-Palermo, 14/5/2019

*Avv. Giuseppe Aiello*